

**STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4-
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
E POLITICHE DEL PERSONALE**

**REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ARU

N. 3 del 23-02-2015

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 954. Presa atto congedo di maternità così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 26.03.2001 n. 151.

Il Direttore della Struttura Amministrativa SA 4

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della Legge Regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della Legge Regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I dell'08 Luglio 2005;

VISTA la certificazione medica trasmessa con nota prot. 569 dell'8.1.2015, dalla quale si evince che la dipendente matricola 954 è al VII mese di gravidanza e che la data presunta del parto è da intendersi il giorno 6.3.2015;

VISTA il certificato del Medico Competente datato 30.12.2014 dalla quale risulta che non sussistono controindicazione affinché la dipendente possa fruire in modo flessibile del congedo di maternità obbligatoria, allegato al solo originale della presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 4 lettere a) e c) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, che dispone l'obbligo alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

VISTO l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

DATO ATTO che per esercitare tale opzione deve essere inoltrata all'ufficio personale, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, e cioè prima dell'inizio del normale periodo di congedo obbligatorio, una richiesta scritta corredata delle certificazioni rilasciate da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la data presunta del parto e che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l'opzione in esame può essere esercitata ove ricorrano i seguenti presupposti:

a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della



- lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;
- c. venire meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
- d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- e. assenza di controindicazioni allo stato di gestante riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;

VISTO l'art. 11 della legge 53/2000, che dispone che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di scansione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;

CONSIDERATO che la data presunta del parto è il 6.3.2015;

ATTESO inoltre che il suddetto certificato, al momento della richiesta, attesta l'assenza di condizioni patologiche che configurino una situazione di rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'orario previsto e dalle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;

RITENUTO di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, il collocamento del congedo per maternità della dipendente matricola 954 a far data dal 6.02.2015b e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o qualora il parto avvenga in data anticipata dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. Di prendere atto della richiesta di flessibilità del congedo di maternità, così come previsto dall'art. 20 del D.L.gs 26.03.2001 n. 151, della dipendente matricola n. 954 in servizio presso questa Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
2. Di collocare la dipendente matricola n. 954 in congedo di maternità dal 6.2.2015 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o qualora il parto avvenga in data anticipata dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
3. Di dare atto che alla dipendente, per il suddetto periodo, sarà corrisposta la retribuzione al 100%;
4. Notificare il presente provvedimento all'interessata;
5. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessata;
6. Pubblicare la presente determina all'Albo dell'Agenzia.

Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Silvana Maria Rotondo)

Il Direttore della SC SA4
(Avv. Maria Luisa Curti)

